

**EDITORIALI****Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 28 febbraio**

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **72esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla **stampa dei registri contabili**, mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le **disposizioni attuative del nuovo regime del patent box**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, inoltre, si è parlato dei **modelli Intra1-bis**, mentre nel corso della rubrica dedicata alla **finanza agevolata** di **Golden Group** l’attenzione si è focalizzata sulle risorse del PNRR a favore della **riqualificazione delle strutture ricettive**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. NUOVO MASSIMALE “RAFFORZATO” ANCHE PER IL VISTO DI CONFORMITÀ?**
- 2. NUOVE REGOLE SUI MASSIMALI: VALE LA DATA DI APPOSIZIONE O DI CESSIONE?**
- 1. CCNL DA INDICARE NEL CONTRATTO ANCHE PER I GENERAL CONTRACTOR?**

**# 10**

## Semplificazioni in materia di stampa dei registri: da quando decorrono?

***Il comma 7 quater (che consente di stampare i registri in occasione dei controlli) quando è entrato in vigore? Da quale anno trova applicazione?***

**F.P.**

La citata disposizione è stata introdotta dall'articolo 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017, ma è soltanto con l'articolo 12-octies D.L. 34/2019 che la sua applicazione è stata estesa alla "tenuta di qualsiasi registro contabile".

La modifica normativa da ultimo richiamata trova applicazione dal 30.06.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione) ma deve ritenersi che, non essendo espressamente individuata una decorrenza, sia esclusa la sanzionabilità anche di condotte antecedenti il 30.06.2019.

Sul punto merita infatti di essere ricordato che l'Agenzia delle entrate, in occasione di Telefisco 2018, ebbe modo di chiarire che poteva trovare applicazione il principio del *favor rei*, che impediva la sanzionabilità anche delle violazioni già contestate al momento dell'entrata in vigore della norma. Tale chiarimento, tuttavia, riguardava espressamente la precedente modifica dell'articolo in esame, ovvero quella introdotta dal D.L. 148/2017, avente esclusivamente ad oggetto i registri Iva degli acquisti e delle vendite.

**# 9**

## Modifica opzione da vecchio a nuovo Patent Box

***L'impresa che ha presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo del vecchio Patent Box, può optare per il nuovo regime e secondo quali modalità?***

**L.F.**

L'articolo 6, comma 10, D.L. 146/2021, come modificato dalla L. 234/2021, dispone che i soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano esercitato l'opzione per il vecchio regime Patent Box ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della L. 190/2014, possano scegliere di aderire alla nuova disciplina in alternativa al regime opzionario, "*previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*".

Il punto 12 del provvedimento del Direttore delle Entrate n. 48243/2022 prevede, in tale fattispecie, la facoltà di esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box subordinatamente alla:

- predisposizione di una comunicazione contenente, con espresso riferimento all'istanza

precedentemente presentata, l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione del vecchio regime;

- trasmissione della comunicazione, tramite PEC o raccomandata A/R, all'ufficio delle Entrate presso il quale è pendente la procedura di accordo preventivo del previgente regime Patent Box.

Resta inteso che sono esclusi dalla facoltà di optare per il nuovo Patent Box i seguenti soggetti:

- coloro che, avendo presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter D.P.R. 600/1973 ovvero istanza di rinnovo, abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di tali procedure;
- coloro che abbiano aderito, in relazione alla previgente disciplina, al regime Patent Box semplificato di cui all'articolo 4 D.L. 34/2019.

## # 8

### **Spedizioni a titolo non traslativo**

---

***Le spedizioni in un altro paese dell'unione europea a titolo non traslativo della proprietà (conto visione, conto prova, conto collaudo) devono essere indicati nella sezione V Intrastat-1 sexies, così come avviene per il call off stock?***

**O.U.**

---

Il modello Intra-1 sexies ha la funzione di monitorare i beni in regime di call off stock.

Le ulteriori movimentazioni di merci a titolo non traslativo della proprietà, essendo cessioni i cui "effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna", si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna ai sensi dell'articolo 39 D.L. 331/1993).

La movimentazione a titolo non traslativo della proprietà dovrà essere annotata nei registri di cui all'articolo 50 D.L. 331/1993.

Il modello Intrastat (Intra-1bis) dovrà essere inviato nel momento in cui si dovesse realizzare il passaggio di proprietà o dovesse scadere l'anno.

## # 7

## Le modifiche normative segnano un ritorno al passato?

---

**A questo punto il mercato della cessione dei crediti dovrebbe tornare alla normalità?**

**P.G.**

Essendo il mercato secondario interamente rimasto nelle mani degli intermediari finanziari probabilmente muteranno le condizioni economiche previste, pur essendo oggi riconosciute tutte quelle garanzie ritenute indispensabili da parte del legislatore. L'auspicio, quindi, è che finalmente si possa uscire dalla situazione di stallo venutasi a creare, ma le condizioni potrebbero essere diverse da quelle del passato.

**# 6**

## Mancata apposizione dell'imposta di bollo sui registri: come regolarizzare?

---

**In ipotesi di stampa cartacea dei registri e mancata apposizione delle relative marche da bollo/F23 è possibile effettuare il ravv.to? Se sì come si conteggia e come assolve?**

**A.G.S.**

---

Sì, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Considerando che, in questo caso, la sanzione è prevista dal 100% al 500% dell'imposta non versata, è possibile versare mediante ravvedimento la sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) in caso di regolarizzazione entro 30 giorni, dell'11,11% (1/9 del 100%) entro 90 giorni o il 12,5% (1/8 del 100%) entro 1 anno, e così via.

Il codice tributo per versare l'imposta e gli interessi è il "458T" mentre per versare la sanzione può essere utilizzato il codice tributo "675T".

**# 5**

## Entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di cessione dei bonus edilizi

---

**Da quando decorre la necessità della polizza assicurativa "rafforzata" per i tecnici asseveratori?**

**B.I.**

---

Eccezion fatta per alcune specifiche previsioni (come quelle in materia di applicazione dei

contratti collettivi), le norme del D.L. 13/2022 sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (26.02.2022).

Si evidenzia, tuttavia, che già il D.M. 06.08.2022 prevedeva l'obbligo di copertura assicurativa per un importo almeno pari a quello di ciascun intervento oggetto di attestazione; tale previsione, però, era riferita esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico, mentre oggi la nuova disposizione introdotta riguarda sia i suddetti interventi che quelli di miglioramento sismico.

## #4

### **Spedizioni a titolo non traslativo**

---

***Se stampo il libro giornale solo al momento della verifica come pago l'imposta di bollo? modello F23 ?***

**C.S.**

Con la risposta all'istanza di interpello n. 346/2021 è stato analizzato il caso di un contribuente che ha preferito effettuare una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file "pdf") e versare l'imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in "pdf"); la stampa potrà essere effettuata, poi, solo in occasione dei controlli.

In questo caso è stato chiarito che devono essere adottate le modalità previste dall'articolo 6 D.M. 17.06.2014, e, quindi, mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501".

## # 3

### **Nuovo massimale “rafforzato” anche per il visto di conformità?**

---

***Il massimale 1:1 vale anche per i soggetti che appongono il visto di conformità?***

**M.T.**

L'articolo 2 D.L. 13/2022 ha modificato l'articolo 119, comma 14, D.L. 34/2020 sostituendo le parole *“con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”* con le seguenti: *“per ogni intervento comportante attestazioni o*

*asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.*

Nessuna modifica ha invece interessato le norme in materia di visto di conformità.

## # 2

### **Nuove regole sui massimali: vale la data di apposizione o di cessione?**

***L'obbligo da parte degli asseveratori di munirsi di una singola assicurazione di massimale pari ai lavori asseverati vale per le comunicazioni di cessione inviate dopo il 25/02/22 o vale la data dell'asseverazione?***

#### **T.S.I.D.**

---

La norma, in realtà, non fornisce dettagliate indicazioni, ma, in mancanza di chiarimenti ufficiali, dovrebbe ritenersi che le asseverazioni già rilasciate nel rispetto delle precedenti norme siano del tutto regolari, anche se la cessione del credito sia avvenuta dopo la data di entrata in vigore della disposizione.

## # 1

### **Ccnl da indicare nel contratto anche per i general contractor?**

---

***Quindi anche i general contractor puri dovranno applicare il ccnl del settore edile pur non avendo operai ma solo personale amministrativo?***

#### **B.I.**

---

Il nuovo articolo 4 D.L. 13/2022 espressamente prevede che per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, le detrazioni edilizie possono essere riconosciute soltanto se “*nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori*”.

Considerato che la richiesta di applicazione dei contratti collettivi è prevista in capo ai datori di lavoro, e non in capo al contraente, potrebbe ritenersi che i general contractor saranno

tenuti ad indicare i soggetti cui saranno subappaltati i lavori, indicando il contratto collettivo applicato.

Si segnala, tuttavia, che ad oggi non sono stati ancora diffusi chiarimenti sul punto, ragion per cui si ritiene necessario, prudenzialmente, attendere risposte ufficiali.

D'altra parte, questa norma acquisterà efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 13/2022 (26.02.2022) e si applicherà soltanto ai lavori avviati successivamente a tale data.

Si ricorda, da ultimo, che, ai fini del rilascio del visto di conformità si rende necessario verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

